

COMUNE DI MARTIRANO
PROV. DI CATANZARO

Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 11 Del 16/12/2023	OGGETTO: Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche alla data del 31/12/2022 ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. N. 175/2016 comemodificato dal D. Lgs. N. 100/2017.
---	--

L'anno **Duemilaventitre** in Martirano il giorno sedici (**16**) del mese di Dicembre dalle ore 11,15 a seguire, regolarmente convocato, con avviso prot. n. 4549 del 14/12/2023 si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica sessione straordinaria e urgente di 1[^] Convocazione nella Sala Consiliare.

N	CONSIGLIERI	PRES.	ASS.
1	BARTOLOTTA FRANCESCO Sindaco	X	
2	CARULLO PIERO	X	
3	AIELLO ANTONELLO		X
4	MARINO GIUSEPPE VITTORIO	X	
5	SCALESE GIOVANNA Presidente del Consiglio	X	
6	BARTOLOTTA PASQUALE	X	
7	LEPORE PASQUALE		X
8	STRANGES DIEGO LUCA	X	
9	SCALESE GINO		X
10	BURGO FLAVIO		X
11	CUDA ANGELO		X

Assegnati: 11
In carica: 11

Presenti n. 06
Assenti n. 05

Partecipa con funzione consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione (art.97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il **Segretario Comunale, in servizio a scavalco Dr. Antonio Grutteria.**

Il Presidente del Consiglio Sig.ra Giovanna Scalese, riconosciuto il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto posto all'ordine del giorno sopra indicato, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i relativi pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000.

Il Presidente del Consiglio introduce il punto n. 1. all'o.d.g.;

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), successivamente integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

VISTO l'art. 20, del predetto T.U.S.P.P., comma 1 che prevede *Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 4 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.*

VISTO che la comunicazione dell'esito della ricognizione, anche in caso negativo, avviene con le modalità di cui all'articolo 17 del D.L. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

ATTESO CHE

Il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società, esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate all'art. 4, comma 2, del T.U.S.P.P.;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, per cui di contro si desume che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Martirano sempre che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 100/2017, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO altresì che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VISTA la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

RILEVATO che la Corte dei conti prescrive: ” *il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.»*

RILEVATO inoltre che la Corte dei conti dispone: “... *Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorre, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio “tutte” per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società “quotate”), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi).*

È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione.”;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

ACCERTATO CHE il Comune di Martirano, in relazione alla materia di che trattasi ha provveduto come segue:

- con deliberazione di Consiglio Comunale **n 25 del 29/09/2015**, approvava il **“Piano di razionalizzazione delle società partecipate”**.

- con deliberazione di Consiglio Comunale **n. 15 del 27.09.2017**, approvava **la ricognizione straordinaria** di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, di seguito indicate:

- 1) Lamezia Multiservizi s.P.A.
- 2) Società Consortile Asme.net a.r.l.;
- 3) Lamezia Europa s.p.a.;
- 4) Gruppo azione locale (GAL) ;
- 5) Consorzio Regionale per l'energia e la tutela ambientale “CRETA”;
- 6) Lamezia Sviluppo Società Consortile a.r.l. ;

-con il medesimo provvedimento l'Ente , previo accertamento dei presupposti di cui all'art. 24 comma 1 dell'art. 24, comma 1, del D.L.gs 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.L.gs 16 giugno 2017, n. 100, con riferimento alle partecipazioni di cui sopra si determinava:

DI MANTENERE:

- 1) Società Consortile Asme.net a.r.l.;
- 2) Gruppo azione locale (GAL) ;

DI DISMETTERE:

- 1) Lamezia Multiservizi s.P.A.
- 2) Lamezia Europa s.p.a.;
- 3) Consorzio Regionale per l'energia e la tutela ambientale “CRETA”;
- 4) Lamezia Sviluppo Società Consortile a.r.l. ;

-con deliberazione di **C. C. n. 18 del 21.12.2018** approvava **la ricognizione periodica annuale** relativa alle partecipazioni possedute alla data del 31/12/2017, ai sensi dell'art. 20 comma 2 del T.U.S.P, confermando le dismissioni di cui alla precedente deliberazione consiliare n. 15/2017;

- con deliberazione di **C. C. n. 26 del 27.12.2019**, approvava la ricognizione ordinaria annuale di tutte le partecipazioni societarie dirette ed indirette possedute al 31.12.2018, **confermando** la volontà di procedere alla dismissione delle seguenti partecipazioni: Lamezia Multiservizi spa, Lamezia Europa Spa, Lamezia Sviluppo Società ed al mantenimento della Società Consortile Asme.net a.r.l. e del Gruppo azione locale (GAL);

- nel contempo dava atto dell'**avvenuta dismissione “ope legis” della società Lamezia Sviluppo Società consortile a r.l. in quanto già posta in liquidazione;**

- con deliberazione di C.C. n. **24 del 29.12.2020**, approvava la ricognizione ordinaria annuale di tutte le partecipazioni societarie dirette ed indirette possedute al 31.12.2019, **confermando** la volontà di procedere alla dismissione delle seguenti partecipazioni: Lamezia Multiservizi spa, Lamezia Europa Spa e Consorzio Regionale per l'energia e la tutela ambientale "CRETA"; ed al mantenimento della Società Consortile Asme.net a.r.l. e del Gruppo azione locale (GAL);

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. **34 del 21/12/2021** ad oggetto. "": Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche alla data del 31/12/2020 ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. N. 175/2016 come modificato dal D. Lgs. N. 100/2017 confermando la volontà di procedere alla dismissione delle seguenti partecipazioni: Lamezia Multiservizi spa,"; ed al mantenimento della Società Consortile Asme.net a.r.l. e del Gruppo azione locale (GAL) e Asmel Consortile Soc. Cons. A.R.L. ;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. **58 del 30/12/2022** ad oggetto. "": Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche alla data del 31/12/2021 ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. N. 175/2016 come modificato dal D. Lgs. N. 100/2017 confermando la volontà di procedere alla dismissione delle seguenti partecipazioni: Lamezia Multiservizi spa,"; ed al mantenimento della Società Consortile Asme.net a.r.l. e del Gruppo azione locale (GAL) e Asmel Consortile Soc. Cons. A.R.L. ;

Con riferimento alla dismissione della partecipazione in seno alla Società Lamezia Multiservizi S.P.A. :

- si è proceduto all'avvio del procedimento di dismissione con nota prot. n. 370 del 04/02/2021, ai fini della cessione/alienazione delle azioni pari a n. 84 (valore complessivo 4.338,60), corrispondenti alla quota dello 0,17% di partecipazione ai sensi dell'art. 7, dello Statuto societario,rubricato" trasferimento delle azioni e dei pertinenti diritti", , aggiornato il 28/07/2017 con verbale di Assemblea Straordinaria , giusto atto pubblico Rep.n. 20161 ,Raccolta n. 12981, registrato a Lamezia Terme in data 02.08.2017 al n. 2610 Serie 1T, si chiedeva di determinare, per come indicato nel comma 6 del citato articolo, il valore delle azioni possedute dal Comune di Martirano ai sensi dell'art. 2437 ter del Cod.civ. nonchè gli adempimenti di competenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione, come previsto nel comma 5 ,del medesimo articolo nei termini ivi indicati ; con nota PEC del 09.12.2021 veniva inoltrato un sollecito alla precitata nota . In mancanza di riscontro, l'Ente potrà procedere ad indire procedura di gara ad evidenza pubblica per l'alienazione delle azioni ,nel rispetto di quanto statuito nei commi 2- 3 4 e 5 e segg. dell'art 7;

Con riferimento alla dismissione Consorzio Regionale per l'energia e la tutela ambientale "CRETA

- si prende atto che in data 28 Gennaio 2021 è pervenuta agli atti comunicazione di avvenuta cancellazione del Comune di Martirano dall'elenco dei soci del prefato Consorzio in data 02/07/2017, non essendo pervenuti precedentemente riscontri delle comunicazioni inviate a seguito delle periodiche ricognizioni effettuati negli anni 2018 - 2019 e 2020 (giusta nota prot. 371 del 04/02/2021, custodita in atti);

RILEVATO che:

per quanto sopra rappresentato, nella ricognizione periodica del corrente anno con i dati al 31.12.2022, devono essere censite le suddette partecipazioni:

- 1) Società Consortile Asme.net a.r.l.;
- 2) Lamezia Multiservizi S.P.A;
- 3) Gruppo azione locale (GAL) ;
- 4) Asmel Consortile Soc. Cons. A R.L.;

PRESO ATTO CHE riguardo il Consorzio Asmel occorre precisare che:

- a) la partecipazione del Comune di Martirano al suddetto Consorzio è riconducibile alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 29/04/2016 resasi necessaria per fruire dei servizi di Centrale Unica di Committenza.

In sede di ricognizione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 come modificato dal D. Lgs. n. 100/2017 effettuata con delibera di C.C. n.15 del 27/09/2017, non essendo obbligatoria la rilevazione dei Consorzi tra Enti Locali, non veniva censita la suddetta partecipazione e così pure nelle revisioni ordinarie periodiche annuali successive sino a tutto il 2020;

- b) la suddetta partecipazione è stata rinvenuta sull'applicativo "Partecipazioni" del portale tesoro del

MEF dal responsabile per la comunicazione dei dati in sede di inoltro dei dati medesimi del censimento annuali degli organismi partecipati per come richiesto dall'art. 17 del D.L. 90/2014;

RITENUTO pertanto di procedere alla suddetta rilevazione al fine di assicurare la coerenza e corrispondenza dei dati del Comune di Martirano con quelli già in possesso del MEF (verosibilmente acquisiti d'ufficio tramite visure camerali sulla base dei dati dichiarati dal Consorzio medesimo);

TENUTO CONTO degli atti amministrativi adottati da quest'organo in relazione agli obblighi di legge afferenti tutte le partecipazioni detenute di cui sopra, e considerati gli adempimenti gestionali già avviati, si rende necessario procedere ai sensi dell'art. 20 del TUSP sopra citato e, dunque effettuare la ricognizione periodica annuale 2023 con i dati riferiti al 31/12/2022, previa raccolta degli atti istruttori presso i competenti uffici comunali;

VISTA la ricognizione periodica annuale effettuata, come risultante dalla **relazione tecnica allegata sub. A) e dall'allegato sub A.1**) contenente, quest'ultimo, le schede di dettaglio per ciascuna partecipazione detenuta, i cui dati sono riferiti al 31/12/2022, entrambi allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali;

ATTESO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che non si ritiene opportuno acquisire il parere del Revisore dei Conti in quanto la presente ricognizione ordinaria costituisce conferma della ricognizione straordinaria di cui alla delibera di C.C. n. 15/2017 sulla quale l'Organo di revisione Contabile aveva espresso parere favorevole come da verbale custodito in atti;

ACQUISITO il parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

CON VOTI: favorevoli 6; contrari: 0; astenuti. 0 resi in forma palese da n. 6 consiglieri votanti su n. 6 consiglieri presenti di cui n. 11 assegnati ed in carica

DELIBERA

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

- 1. di approvare** la ricognizione ordinaria per l'anno 2023 di tutte le partecipazioni possedute dal Comune, con i dati al 31/12/2022 accertandole come da **relazione tecnica allegata sub. A) e nell'allegato sub A.1**) contenente le schede di dettaglio per ciascuna partecipazione detenuta, entrambi allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali.
- 2. di dare atto** che la ricognizione effettuata **non prevede** un nuovo piano di razionalizzazione e pertanto viene integralmente riconfermata la ricognizione straordinaria di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 27/09/2017 e confermata in sede di ricognizione annuale periodica con rilevazione al 31.12.2017 (C.C. n. 18/2018); al 31.12.2018 (C.C. n. 26/2019); al 31/12/2019 (C.C. n. 24/2020); al 31/12/2020 (C.C. n. 34/2021); al 31/12/2021 (C.C. n. 58 del 30/12/2022);
- 3. di dare atto** che verranno mantenute, per le motivazioni di cui alla relazione tecnica le partecipazione ai seguenti organismi: Gal dei due mari s.c. a r.l. e Asmenet Calabria s.c. a r.l. e Asmel a.r.l.;
- 4. di confermare** la volontà di procedere alla dismissione mediante alienazione delle quote azionarie della Lamezia Multiservizi Spa, il cui procedimento è stato avviato nel corso del 2021;
- 5. di dare atto** che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- 6. di dare atto che** l'esito della ricognizione, saranno resi disponibili alla competente Sezione della Corte dei conti, nonché alla struttura del MEF competente per il monitoraggio, l'indirizzo e il coordinamento delle società a partecipazione pubblica di cui all'art. 15 del d.lgs., n. 175/2016.

7. **Di demandare** al Responsabile del Servizio Finanziario, oltre a quanto indicato nel precedente punto, gli ulteriori adempimenti scaturenti dal presente atto.

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 6; contrari 0; astenuti 0 espressi in forma palese da n. 6 consiglieri votanti su 6 presenti e 11 assegnati ed in carica

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D. Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

f.to Giovanna Scalsese

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr. Antonio Grutteria

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, sostituito dall'art. 147-bis, comma 1, della Legge N° 213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to Rag. Lina Grazia Pugliano

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, sostituito dall'art. 147-bis, comma 1, della Legge N° 213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to Rag. Lina Grazia Pugliano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

la presente deliberazione:

(X) è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale on-line per 15 giorni consecutivi con decorrenza 16/04/2024 (art. 124, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000).

() diviene esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione all'albo pretorio comunale on-line (art. 134, comma 3, D. Lgs. N° 267/2000).

(X) è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. N° 267/2000).

Martirano, 16/04/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr. Antonio Grutteria

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Martirano, 16/04/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (Dr. Antonio Grutteria)

Firme autografe sostituite con indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 13/2/1993 n. 39. La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on line, è conforme al documento originale che risulta conservato negli archivi del Comune di Martirano.